

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1293)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1985

Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale

ONOREVOLI SENATORI. — I collegi del Mondo Unito costituiscono attualmente una rete di qualificate istituzioni scolastiche che va diffondendosi nei vari continenti per iniziativa di un Consiglio internazionale, che ha sede a Londra ed in seno al quale l'Italia è rappresentata da una propria commissione. Ne seguono l'attività tanto l'UNESCO quanto la CEE. La prima delle due organizzazioni è particolarmente interessata alla prospettiva di un'ampia diffusione di tali istituzioni e del baccellierato internazionale, al cui conseguimento esse sono finalizzate; la seconda è interessata anche, più specificamente, all'istituzione di un collegio in Italia, istituzione a cui si riferisce, nel suo capo V, il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

Il primo collegio è stato istituito nel Galles ed accoglie allievi di oltre quaranta Paesi; un secondo ha sede a Singapore ed un terzo a Victoria, presso Vancouver. Quest'ultimo è dedicato alla memoria dello statista canadese Lester B. Pearson, premio Nobel per la pace, il quale fu il primo presidente della commissione nazionale canadese per i collegi del Mondo Unito. Il quarto collegio è quello previsto dal citato decreto presidenziale n. 102 del 1978 ed ha sede a Duino.

La finalità dei collegi è quella di costituire un'occasione istituzionale di formazione dei giovani secondo modelli culturali aperti alle dimensioni internazionali di gran parte dei problemi e realtà del mondo contemporaneo, che li educino, attraverso l'attività di istruzione, a pensare ed a comportarsi come

autentici cittadini di tale mondo e, cioè, a superare le anguste barriere di sempre pericolosi nazionalismi.

L'attività di formazione svolta dai colleghi riguarda i due anni che precedono gli studi universitari. Gli insegnamenti sono impartiti sulla base di programmi predisposti dall'Ufficio del baccellierato internazionale, secondo principi ispiratori che tendono a coinvolgere ciascun allievo nella scelta del proprio *curriculum* scolastico e ad impegnarlo nell'approfondimento di discipline che gli siano congeniali, ferma restando peraltro l'obbligatorietà degli studi in campi generali e di base, a carattere prevalentemente interdisciplinare. Al termine dei corsi viene rilasciato il diploma di baccellierato internazionale.

I corsi accolgono allievi di ambo i sessi, senza distinzione di razza, lingua, nazionalità, religione e fede politica.

Per l'ampiezza e la varietà dei programmi previsti per il suo conseguimento, il baccellierato internazionale è stato universalmente riconosciuto come titolo di studio avente contenuti autenticamente formativi, come risulta dalla sua inclusione tra i titoli idonei per l'ammissione alle più importanti università ed istituti superiori del mondo.

Anche le università italiane hanno riconosciuto tale titolo come idoneo per l'immatricolazione.

Il presente disegno di legge intende completarne il riconoscimento, passando da un sistema che ne richiede la verifica caso per caso ad un regime giuridico che raccoglie gli accertamenti e le valutazioni sull'idoneità delle istituzioni, che intendano rilasciare il diploma, in un momento preliminare, quello

della iscrizione in un apposito elenco la cui formazione ed il cui aggiornamento saranno curati dal Ministero della pubblica istruzione. A questo è poi conferito il potere di sospendere o di revocare l'iscrizione nei casi in cui sia accertato il sopravvenuto venir meno dei requisiti di idoneità delle istituzioni stesse.

Il disegno di legge consta di 4 articoli.

L'articolo 1 equipara, a tutti gli effetti, il diploma di baccellierato internazionale ai diplomi di istruzione secondaria superiore.

L'articolo 2, nello stabilire quali istituzioni siano abilitate a rilasciare il predetto diploma, definisce le procedure per la formazione dell'elenco di cui si è detto. Per la iscrizione in esso e per l'eventuale sua sospensione o revoca, nonché per le forme di pubblicità da darvi, si provvederà con le modalità di cui alla legge 11 dicembre 1984, n. 839. È prescritto altresì che l'elenco deve recare l'indicazione delle affinità con i diplomi previsti dall'ordinamento scolastico italiano.

L'articolo 3 riguarda particolarmente il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, per il quale si prevede, in prima applicazione della legge, l'iscrizione *ope legis* nell'elenco suddetto.

L'articolo 4 contiene norme finali per il raccordo con altre leggi e disposizioni vigenti.

A completamento delle brevi informazioni sopra esposte si ricorda, infine, che analogo disegno di legge è stato presentato dal Governo nella passata legislatura (atto Senato n. 1717).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il diploma di baccellierato internazionale, rilasciato dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, è riconosciuto quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente valore legale.

2. Ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Quando tra gli esami superati per il suo conseguimento non sia compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità saranno stabilite caso per caso dalle competenti autorità accademiche.

Art. 2.

1. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dal precedente articolo 1, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneità sarà accertata con la iscrizione nell'elenco di cui al comma successivo.

2. Il Ministero della pubblica istruzione curerà la formazione di un elenco, da aggiornare ogni due anni, nel quale saranno iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che dimostrino, attraverso la documentazione dei piani di studio, delle strutture utilizzate e dei requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

3. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione, preciserà le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.

4. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale acquisirà, per la determinazione delle affinità, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. L'iscrizione nell'elenco può essere sospesa o revocata, con decreto motivato del Ministro della pubblica istruzione, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di idoneità, o quando risultino violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico.

Art. 3.

1. In prima applicazione della presente legge, il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è iscritto nell'elenco di cui al precedente articolo 2 senza l'osservanza della procedura relativa ai preliminari accertamenti previsti dallo stesso articolo.

2. Al predetto collegio si applica quanto disposto dal precedente articolo 2 in materia di sospensione o di revoca dell'iscrizione.

Art. 4.

1. Alle istituzioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni contenute nella legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e nella legge 19 gennaio 1942, n. 86.

2. È abrogato l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.